Provincia di Siena

PATTO DI INTEGRITÀ

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. BATTAGLI" DI RAPOLANO TERME - CUP B94D24001850002

La Provincia di Siena (di seguito denominata anche “Amministrazione”) e la Società ……..…. (di seguito denominata anche “Operatore economico”)

VISTI:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e, in particolare, l’art. 1, comma 17;
- il Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, come modificato con successivi aggiornamenti;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- Il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Siena n. 11 del 31.1.2017, con il quale è stato emanato il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Siena”.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1.1 Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dal’ Amministrazione.

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l‘Amministrazione e l‘Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei

principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi, il Patto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte delle consorziate eventualmente indicate come esecutrici.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, il Patto deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti raggruppati.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà esclusa dalla relativa procedura di gara.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara indette dalla Provincia di Siena, sopra e sotto la soglia comunitaria.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Amministrazione, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle stesse procedure di gara.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore economico e l‘Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni applicabili in caso di violazione dello stesso.

Articolo 3

Obblighi dell’Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l‘Operatore economico si impegna:

- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell’Amministrazione;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e a non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento sostanziale con altri concorrenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale che partecipa all’esecuzione del contratto riguardo al presente Patto di integrità e agli obblighi in esso previsti, nonché a monitorare il rispetto degli stessi;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. In caso contrario l’Amministrazione disporrà l‘immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a verificare, ed eventualmente comunicare, se suoi avvocati, commercialisti o consulenti esterni hanno in essere o hanno avuto rapporti con l’Amministrazione;
- a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- a mettere a disposizione dell’Amministrazione, su richiesta di quest’ultima, le informazioni sul proprio personale necessarie ai fini della verifica del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento.

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l‘Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte di tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli

obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4

Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente alla stipula del contratto;

2. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Articolo 5

Obblighi dell'Amministrazione

5.1 L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

5.2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di appalto e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

5.3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Siena.

5.4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto.

5.5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.6. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Amministrazione ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'Art. 32 del D.L. 90/2014.

Articolo 6

Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7

Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per la Società

Il Legale Rappresentante